

sizione che ordina all'esattore di produrre egli stesso il suo conto alla Corte dei conti. L'onorevole Viarana ammette che il ricevitore debba portare il suo conto alla Corte dei conti.

Ora se egli suppone che la Corte dei conti non riconosca codesto conto regolare, e non dia il suo voto favorevole, certamente ne avverrebbe che il ricevitore nel maggior numero dei casi dovrebbe chiamare in giudizio l'esattore perchè a questi sarebbe quasi sempre imputabile tale irregolarità. Quindi vede l'onorevole Viarana che, quanto alla massa di lavoro che viene al centro, non vi ha differenza dovendosi sempre esaminare tutti i conti degli esattori.

Io insisto perchè l'articolo resti redatto come è.

(L'onorevole Viarana pronuncia qualche parola.)

Ho capita l'interrogazione dell'onorevole Viarana: come fanno adesso? Ed io, dirò, come risulta dalla relazione della Corte dei conti, questa può ora a mala pena portare le sue osservazioni, sopra ciò che riguarda le entrate. Se l'onorevole Viarana dà di piglio alla relazione della Corte dei conti, che accompagna il gran conto dal 1862 al 1867 che ebbi l'onore di presentare al Parlamento, vedrà che essa dichiara di non avere ancora potuto cominciare ad adempiere a questa parte importantissima del suo mandato; per la gran mole delle liste di scarico da esaminare, e per il tempo che l'esame di ognuna di essa richiede.

Ma riguardo alla questione generale, pare a me, e parve anche al Senato, ove seggono uomini competentissimi nella materia, ed ove è largamente rappresentata la Corte dei conti che per la legge sua stessa non può essere rappresentata in quest'Aula, parve dico che fosse conveniente stabilire in massima, che tanto gli esattori, quanto i ricevitori dovessero dare il conto alla Corte dei conti. Per tutte queste ragioni rinnovo la preghiera alla Camera di mantenere questo articolo.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**VILLA-PERNICE, relatore.** Consultata la Commissione su questo emendamento dell'onorevole Viarana (cosa che non aveva potuto fare finora) si è deciso a maggioranza di mantenere l'articolo come è redatto. (*Ai voti! ai voti!*)

**VIARANA.** Le dichiarazioni del signor ministro mettono in evidenza questo fatto che la Corte dei conti dovrà sempre fare una doppia operazione sullo stesso oggetto, cioè darà, per esempio, una dichiarazione di liberazione al ricevitore provinciale per un milione che fu a lui caricato per le imposte di un anno in complesso, e darà dieci altre liberazioni a dieci esattori comunali per l'istessa somma divisa in tante cento mila lire caduna. Per questo non posso recedere dalla mia proposta che tenta appunto ad impedire tanti duplicati.

Ammetto sempre che, se vi saranno differenze, deci-

derà la Corte dei conti: ma non posso ammettere che i conti sulla stessa imposta siano necessariamente presentati e dagli esattori di tutti i comuni e dai ricevitori provinciali. Il ministro ha detto che, se non si procede già in questo modo si è perchè la Corte dei conti comincia solo ora a mettersi in corrente nel rivedere la parte attiva. Immaginatevi quanti maggiori arretrati e ritardi si avrebbero, se si stabilisse che ogni anno debbano presentarsi ad essa tutti i conti degli esattori comunali e debba dividere e pronunziare sui medesimi. Quanti anni non si dovrebbero attendere i proscioglimenti degli esattori?

**CANCELLIERI. (Della Giunta)** La maggioranza della Commissione si è determinata a mantenere questo articolo sulla considerazione che se non si fosse deferito alla Corte dei conti la definizione dei conti dell'esattore, la conseguenza sarebbe che si dovrebbe adire il potere giudiziario. Ognuno pertanto comprende la convenienza che non si sottragga alcun contabile alla comune giurisdizione che è quella della Corte dei conti. Ognuno comprende del pari lo sconcio di far decidere dai tribunali ordinari e col rito giudiziario tutte le questioni cui possa dar luogo il rendiconto dell'esattore verso il comune o verso il ricevitore provinciale.

Per tali considerazioni, la Commissione uniformemente al desiderio del Ministero, mantiene l'articolo e prega la Camera a convincersi dell'evidente pericolo che si correrebbe sottraendo la gestione degli esattori alla giurisdizione della Corte dei conti.

**MERIZZI.** Coloro che sostengono questa legge si appoggiano ordinariamente all'esperienza fatta nelle provincie lombardo-venete. Per me dico francamente che quando agli esattori s'impongono oneri che non avevano prima e che siano troppo duri e insopportabili, non si troveranno più esattori...

*Voci.* Ah! ah!

**MERIZZI...** che si vogliano incaricare delle esazioni. Appoggio pertanto l'emendamento dell'onorevole Viarana.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Viarana mantiene il suo emendamento. E l'onorevole Negrotto?

**NEGROTTA.** Io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento purchè rimanga inteso che con l'adozione di quest'articolo 94, tal quale è redatto, non venga pregiudicato al diritto che hanno le provincie, i comuni ed i consorzi di potersi rispettivamente far render conto dall'esattore delle somme per essi riscosse.

Il motivo appunto che m'indusse alla presentazione del mio emendamento parmi del resto abbastanza fondato, quando la Camera rifletta che nell'articolo 108, ultimo di questa legge, è detto: « È derogato ad ogni legge contraria, o diversa, dalla presente. »

Quindi se il disposto dell'articolo 124 della legge comunale e provinciale non potrebbe ravvisarsi contrario a quanto è prescritto nell'articolo 94 della legge che ora discutiamo, non v'ha però dubbio alcuno che